

Penale Sent. Sez. 1 Num. 26339 Anno 2017

Presidente: NOVIK ADET TONI

Relatore: BONI MONICA

Data Udiienza: 29/03/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PACI GIANCARLO N. IL 24/06/1947

avverso la sentenza n. 309/2012 TRIBUNALE di PESARO, del
14/04/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/03/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Paolo Corbelli*

che ha concluso per *l'annullamento della sentenza della*
sentenza impugnata per eccesso di potere e per prescrizione

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.



Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 14 aprile 2015 il Tribunale di Pesaro condannava l'imputato Giancarlo Paci alla pena di euro 400,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 674 e 650 cod. pen., contestatigli perché, nella qualità di amministratore unico della ditta Profilglass s.p.a. avente sede legale ed operativa in Fano, violando le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, provocava nell'area circostante lo stabilimento, ove si trovano private abitazioni, dispersioni moleste nell'aria di polveri derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa e non osservava l'ordinanza, adottata per motivi di igiene pubblica dal Sindaco del Comune di Fano n. 11 del 23/3/2010, omettendo di coprire i cumuli di materiali depositati all'esterno dell'impianto, fatti commessi in data 20 luglio 2010.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello, in seguito riqualficato ricorso per cassazione, l'imputato con atto sottoscritto personalmente e dal difensore, avv.to Marco Cassiani, per chiederne l'annullamento per i seguenti motivi:

a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale ritenuto sussistente il reato di cui al capo c), pur dopo aver affermato la natura legittima e l'utilizzo corretto della c.d. «area esterna allo stabilimento ...» e dopo aver riconosciuto infondata la contestazione di non aver approntato alcun accorgimento per evitare fenomeni di emissioni diffuse. Il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale n. 28/2004 aveva infatti prescritto cautele che andavano individuate in linea con le migliori tecniche disponibili secondo la definizione del D.Lgs. 152/06, ovvero secondo le tecniche più efficaci sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, con costi e vantaggi adeguati e «purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli». Inoltre, in ordine al deposito di rottami di alluminio, aventi per loro natura caratteristiche variabili, nessuna altra precauzione diversa da quelle già messe in atto avrebbe consentito un'agevole movimentazione dello stesso materiale, operazione compiuta giornalmente con mezzi meccanici per avviarlo alle fasi di lavorazione e/o produzione. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'allegato A) all'autorizzazione n. 28/2004, al paragrafo rubricato come "emissioni in atmosfera", aveva contemplato la voce "riduzione delle emissioni fugitive" indicando la BAT come "applicata" in esclusivo riferimento alle lavorazioni eseguite presso i forni fusori, non già per il deposito in questione.

Difetta poi una prova oggettiva e scientifica dei fenomeni di inquinamento sanzionati, poiché gli stessi si fondano soltanto sulle lamentele di una sola residente, la sig.ra Meija Ruby, la cui deposizione non è stata assunta: detta teste ha reso dichiarazioni tra loro contraddittorie, che evidenziavano una situazione normale

quanto a polveri e rumori nel verbale di s.i.t. del 24/6/2010 e la persistenza di tali immissioni moleste in quello del 14/07/2010, mentre il teste Nino Chiesi, pur dichiaratosi occupante lo stesso edificio, è risultato residente in altro comune e nel corso della sua deposizione non ha saputo spiegare la ragione dell'accumulo di polveri all'interno della casa della Meija nel mese di febbraio quando notoriamente le finestre vengono tenute chiuse e, nonostante la proclamata affezione per la casa, ha dovuto ammettere di averne proposto la vendita all'imputato per una somma di denaro esorbitante e pari al triplo del suo valore di mercato. quale prezzo per far cessare gli esposti e le denunce. Il maresciallo Stolfi dei Carabinieri del NOE ha, invece, riferito solamente di avere rinvenuto in data 01/03/2010 all'interno dell'abitazione della Meija e su precisa e specifica indicazione del Chiesi della polvere di alluminio, senza averne precisato la quantità e con la sola indicazione della similitudine visiva di tale polvere con quella accatastata presso il deposito della ditta Profilglass, non confermata da alcuna analisi chimica.

Le immissioni per assumere carattere molesto devono essere avvertite da una pluralità di cittadini e non da una sola persona e devono superare i parametri stabiliti per legge, in quanto, diversamente, può configurarsi soltanto l'illecito civile ex art. 844 cod. civ. e non la fattispecie penale contestata.

b) Violazione di legge in riferimento al disposto dell'art. 650 cod. pen.. La condanna per il reato sub d) è frutto di una erronea interpretazione della natura dell'ordinanza sindacale, che non può reputarsi contingibile ed urgente, come del resto dichiarato anche dal teste dell'accusa, agente della Polizia Municipale Andrea Ricci, il quale ha riferito che al momento del suo sopralluogo il trituratore di rifiuti non vi era più e che l'unico accorgimento adottato era costituito dalla collocazione di una rete ombreggiante a confine, svolazzante e con alcuni buchi; lo stesso ha però anche aggiunto che sarebbe stato impossibile coprire i cumuli per una questione di tipo logistico ossia per l'incompatibilità di una copertura con l'attività in corso.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che <<in tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale> l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti » (sez. I, 15/11/2012, n. 1200; sez. V, 30/07/2004, n. 35576; sez. I, 8/2/2007 n. 7893; sez. I, 4/2/2004 n. 11367; sez. I, 2/7/1996 n. 8537). Inoltre, ha sostenuto che la normativa che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone che ciò avvenga «soltanto a fronte di situazioni eccezionali ed a tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, con le quali adottare forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore o di inibizione totale o parziale di determinate attività>> a tutela

della quiete e della salute pubbliche, ossia dei beni del riposo, delle attività e della normale conduzione della vita di un numero indistinto e comunque elevato di persone residenti nei pressi dell'esercizio dell'imputato (sez. I, 23/04/2014, n. 33779). Tali caratteristiche difettano nel caso in esame in quanto l'ordinanza n. 11 del 23/03/2010 è stata adottata dal Sindaco non quale Ufficiale di Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, "in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", ma a vantaggio di un solo cittadino. Inoltre, tale provvedimento aveva solo genericamente prescritto di adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici, senza prevedere espressamente la copertura dei cumuli di materiale, né altre azioni specifiche. In seguito, il Comune non aveva mosso alcuna contestazione; nemmeno in occasione dei chiarimenti resi da Profilglass s.p.a. il 20/07/2010 aveva anche fornito i chiarimenti al Comune su come intendeva procedere per le operazioni di copertura e movimentazione del materiale; ed anche in questo caso il Comune di Fano non aveva formulato osservazioni. Nessuna attenzione è stata dedicata alla deposizione della teste Bigelli all'udienza del 30/6/2014, la quale aveva riferito che la Profilglass aveva comunque utilizzato, dopo la notifica dell'ordinanza, speciali accortezze, integranti la miglior^{re} tecnica possibile, per evitare la produzione di eventuali polveri diffuse, consistite nello scaricare il materiale in modo da contenere l'altezza della caduta, nel limitare la velocità dello scarico dal cassone e nell'evitare di procedere allo scarico in caso di condizioni climatiche avverse, mentre aveva escluso che fosse praticabile, perché incompatibile col ciclo produttivo, l'apposizione di coperture fisse.

c) Applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. perché introdotta successivamente alla sentenza impugnata a fronte dell'assoluta incensuratezza dell'imputato, dell'unicità dal punto di vista materiale della condotta, che viola più norme realizzando un'ipotesi di concorso formale di reati.

3. Con successiva memoria la difesa ha articolato dei motivi aggiunti con i quali ha dedotto:

a) l'estinzione dei reati per prescrizione per il decorso dell'intero termine di cinque anni di cui all'art. 157 cod. pen. decorrente dal momento del sequestro dell'area, avvenuto in data 9/3/2010, che ha determinato la cessazione della permanente consumazione dei reati.

b) Inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e vizio di motivazione quanto all'omessa considerazione della prescritta adozione delle migliori tecniche disponibili, che stabilite dalla Commissione europea, sono elaborati per suggerire agli Stati membri l'individuazione delle "bat", ossia "best available techniques" ; ebbene, le regole così individuate costituiscono dei modelli di riferimento per migliorare lo stato dell'aria e le condizioni ambientali e degli obiettivi da raggiungere gradualmente in base alle condizioni concrete. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto considerare che



le migliori tecniche disponibili altro non sono che le tecniche più efficaci purché applicabili a condizioni ragionevoli e che rispetto ai cumuli di materiale in contestazione, di altezza e dimensioni variabili, le procedure adottate erano le migliori possibili e che i dispositivi per impedire emissioni in atmosfera erano prescritti soltanto per lavorazioni presso i forni fusori e non per tutto l'impianto produttivo. Pertanto, il ragionamento logico espresso dal Tribunale muove da errata interpretazione della normativa di riferimento e giunge a conclusioni prive di riscontri probatori.

c) Inosservanza del disposto dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 ed erronea applicazione dell'art. 650 cod. pen. per avere il Tribunale ritenuto che l'ordinanza asseritamente violata costituisse un provvedimento contingibile ed urgente per non avere imposto un facere a tutela della sanità, igiene, edilizia e polizia locale per prevenire o eliminare gravi pericoli alla collettività locale.

d) Applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. anche nel giudizio di cassazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.

1. Risulta dalla sentenza impugnata che lo svolgimento della attività nell'impianto condotto dalla società rappresentata dal ricorrente, consistente nella lavorazione di materiali e sottoprodotti di alluminio, è stato autorizzato da provvedimento amministrativo regionale n. 28/2004 ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 12, ora D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. È dunque pacifico che il processo produttivo incriminato era disciplinato da specifiche disposizioni legislative ed oggetto di appositi provvedimenti amministrativi di autorizzazione, richiamati del resto anche nell'imputazione perché asseritamente rimasti inosservati.

1.1 Tanto premesso, il Tribunale ha rilevato in punto di fatto che la compiuta istruttoria ha accertato "consistenti emissioni di polveri causate dalle lavorazioni e non adeguatamente contenute" (pag. 4 della motivazione); ha però limitato lo sforzo esplicativo del ragionamento probatorio sotteso alla decisione al rilievo dell'avvenuto accertamento delle emissioni moleste di polveri, provenienti dall'impianto industriale della Publiglass s.p.a. e dell'integrazione, mediante tale condotta, della fattispecie criminosa di cui all'art. 674 cod. pen..

1.1.1 In primo luogo, difetta l'indicazione e la giustificazione di quale delle due ipotesi sanzionate dalla norma incriminatrice si è ritenuto di poter ravvisare nel caso specifico, il che già di per sé introduce un elemento di incertezza motivazionale nella ricostruzione degli elementi tipici della fattispecie. Inoltre, pur avendo presente che la fonte di produzione delle emissioni era rappresentata da attività industriale, autorizzata da provvedimento amministrativo e comunque disciplinata da specifiche norme di settore, ha completamente tralasciato di individuare la prescrizione



dell'autorizzazione integrata ambientale asseritamente violata, -non specificata nemmeno nell'imputazione-, e gli elementi probatori indicativi del superamento dei limiti di tollerabilità normativamente fissati. Tanto è sufficiente per escludere che la condotta individuata come causa di emissioni moleste fosse stata posta in essere in contrasto con specifico obbligo imposto per legge e con il provvedimento autorizzativo.

1.1.2 Sul piano probatorio poi, la sentenza in verifica ha richiamato la deposizione del teste Chiesi e del m.llo Stolfi circa la presenza di polveri all'interno dell'abitazione occupata dal primo senza che però si fosse provveduto ad alcuna misurazione in grado di fornire dimostrazione oggettiva ed attendibile sull'entità del fenomeno di dispersione, né ad alcuna verifica circa la provenienza dall'impianto industriale vicino.

1.2 Ancorché non chiaramente espresso nella motivazione, la sentenza ha ritenuto che il reato contestato fosse integrato, pur nella mancata prova del superamento delle soglie di legge nelle emissioni asseritamente moleste, per la loro eccedenza della normale tollerabilità e l'attitudine a recare nocumento alle persone. Siffatta interpretazione si fonda su un risalente ed in passato maggioritario orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, anche quando vi sia una normativa di settore o un provvedimento dell'autorità che regoli l'attività e che imponga limiti di emissione ed anche quando i limiti tabellari non siano stati superati, la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. sarebbe ugualmente configurabile se l'attività abbia comunque prodotto emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità alla luce dei parametri indicati dall'art. 844 cod. civ., ed eliminabili mediante opportuni accorgimenti tecnici. E ciò perché non potrebbe considerarsi lecito l'esercizio di una attività che, seppur rispettosa dei limiti tabellari, implichi comunque la sopportazione di inconvenienti eccedenti la normale tollerabilità, in quanto l'agente è obbligato a ricorrere alla migliore tecnologia disponibile per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine della tutela della salute umana e dell'ambiente (cfr. sez. 1, n. 11984, del 7/11/1995, Guarnero, rv. 203130; sez. 1, n. 3919 dell'11/4/1997, Sartor, rv. 207383; sez. 3, n. 11295, del 25/6/1999, Zompa ed altri, rv. 214633; sez. 3, n. 38936 del 28/9/2005, Riva ed altri, rv. 232359; sez. 3, n. 35489 del 21/6/2007, Toma, rv. 237382). Secondo tale orientamento, dunque, l'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" dovrebbe intendersi riferito non solo alla specifica normativa di settore, ma alla legge in generale e quindi anche alle prescrizioni del codice civile, comprese dunque quelle dettate dall' 844 cod. civ..

Tale linea interpretativa è stata però sottoposta a numerose critiche ed è stata da tempo superata da un orientamento diverso ed ormai prevalente - che il Collegio condivide pienamente - secondo il quale l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità, ai fini della configurazione del reato, che, qualora si tratti di attività considerata dal legislatore socialmente utile

e che per tale motivo sia prevista e disciplinata, l'emissione avvenga in violazione delle norme o prescrizioni di settore che regolano la specifica attività. In tali ipotesi, invero, deve ritenersi che la legge contenga una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni che non superino la soglia fissata dalle norme speciali in materia. Quindi, per una affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen., non è sufficiente il rilievo che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare offesa o molestia, ma è indispensabile anche la puntuale e specifica dimostrazione oggettiva che esse superino i parametri fissati dalle norme speciali. Qualora invece le emissioni, pur quando abbiano arrecato concretamente offesa o molestia alle persone, siano state tuttavia contenute nei limiti di legge, saranno eventualmente applicabili le sole norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ.. In altri termini, all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" deve riconoscersi, contrariamente a quanto ritenuto dal precedente orientamento, un valore rigido e decisivo, tale da costituire il limite per la configurabilità dell'illecito penale rispetto a quello civile (sez. 1, n. 8094 del 16/6/2000, Meo, rv. 216621; sez. 1, n. 5932 del 24/10/2001, Tulipano, rv. 220678; sez. 3, n. 8094 del 23/1/2004, Pannone, rv. 228010; sez. 3, n. 16728 del 19/3/2004, Parodi, non massimata; sez. 1, n. 25660 del 20/5/2004, Invernizzi, rv. 229170; sez. 3, n. 38297 del 18/6/2004, Previdenti, rv. 229619; sez. 3, n. 9503 del 10/2/2005, Montinaro, rv. 230982; sez. 3, n. 33971 del 21/6/2006, Bortolato, rv. 235056; sez. 3, n. 21814 dell'11/5/2007, Pierangeli, rv. 236682; sez. 3, n. 41582 del 9/10/2007, Saetti, rv. 238011).

Il principio di diritto ormai consolidato prevede che il reato di cui all'art. 674 cod. pen. non sia configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento (sez. 3, n. 15707 del 9/1/2009, Abbaneo, rv. 243433; sez. 3, n. 15653 del 27/2/2008, Colombo, rv. 239864; sez. 3, n. 36845 del 13/5/2008, Tucci, rv. 240768; sez. 3, n. 8299 dell'1/2/2006, Tortora, rv. 233562). Questo principio deve essere confermato, non potendosi ritenere sufficienti a superarlo alcune decisioni in senso contrario (sez. 1, n. 16693 del 27/3/2008, Polizzi, rv. 240117; sez. 3, n. 15734 del 12/2/2009, Schembri, rv. 243387), che si sono limitate a richiamare alcune massime espressione del precedente orientamento, senza apportare particolari argomentazioni avverso l'interpretazione che qui viene ribadita.

Nell'insussistenza di elementi per l'integrazione del reato contestato, quanto al capo a) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

2. Quanto al restante addebito di cui all'art. 650 cod. pen. contestato in riferimento all'inosservanza dell'ordinanza n. 11 del 23/3/2010 emessa dal Sindaco



del comune di Fano, il Tribunale ha fondato il giudizio di responsabilità sul rilievo della mancata adozione da parte della società amministrata dal Paci degli accorgimenti necessari ad impedire il fenomeno di emissioni diffuse di polveri metalliche nelle zone circostanti. Ha valorizzato al riguardo le informazioni fornite dal teste di p.g. Ricci, autore di un sopralluogo nel giugno 2010, dal quale era emerso che, sebbene l'impianto di triturazione del materiale non fosse presente, né attivo, gli accumuli erano privi di coperture e la rete collocata a confine con la proprietà privata limitrofa era svolazzante e tale da non impedire la propagazione di polveri, sollevate dal vento, fenomeno lamentato nel successivo luglio come persistente dal teste Chiesi.

2.1 Il primo giudice ha dunque ritenuto che l'ipotesi accusatoria avesse ricevuto adeguato riscontro confermativo dalla compiuta istruttoria, ma, come fondatamente contestato con l'impugnazione, trascura di considerare il contenuto prescrittivo dell'ordinanza sindacale, la quale non aveva affatto imposto di coprire i cumuli di materiale depositato nell'area pertinenziale dello stabilimento Profilglass s.p.a., ma di adottare le cautele necessarie ad impedire la diffusione nell'aria delle polveri prodotte dai processi di lavorazione. Tali accorgimenti non erano stati indicati in dettaglio nel provvedimento amministrativo e la loro pretesa individuazione nella collocazione di sistemi di copertura, come indicato nell'imputazione, costituisce operazione arbitraria, illogica e contraria anche al comune buon senso. Non si vede, infatti, come un impianto, debitamente autorizzato e quindi in regola con le prescrizioni legali, possa tritare e movimentare scarti e sottoprodotti metallici, accumulati in un ambiente esterno, se il materiale da sottoporre a tali processi sia incluso in una qualche forma di contenitore o di struttura protettiva che lo mantenga e trattenga. Già di per sé la constatazione che l'attività omessa non rientra nel contenuto degli obblighi imposti col provvedimento sindacale induce ad escludere l'integrazione della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen..

2.2 Sotto diverso profilo giuridico, specificamente devoluto dall'impugnazione, deve anche dubitarsi che l'ordinanza del 23/3/2010 costituisca un provvedimento contingibile ed urgente.

2.2.1 Osserva questa Corte che effettivamente, come già rilevato dalla propria giurisprudenza, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è strutturata quale norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela degli interessi coinvolti (sez. 1, n. 1711 del 14/2/2000, Di Maggio, rv. 215341; sez. 1, n. 2653 del 3/3/2000, Parla, rv. 215373). Per poter configurare la fattispecie da essa incriminata è dunque necessario ricorrano più condizioni, costituite da:

-inosservanza di un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel



soggetto ponga in essere una certa condotta per finalità di sicurezza o di ordine pubblico, oppure di igiene o di giustizia;

-inosservanza di ordine impartito con provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed autonoma sanzione, applicabile in caso di violazione del suo contenuto obbligatorio;

-emissione del provvedimento, motivato da ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene, a tutela dell'interesse pubblico collettivo e non di soggetti privati.

A tal fine incombe sul giudice verificare se il provvedimento assolve alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se sia articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per far fronte alle esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte.

2.2.2 Quando poi venga adottata un'ordinanza "contingibile ed urgente" emanata dal Sindaco di un Comune ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a protezione di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari; inoltre, deve ricorrere una situazione non prefigurata da alcuna specifica ipotesi normativa. Pertanto, non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. quando sia violata un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente se l'inosservanza riguarda provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta, è già direttamente repressa con l'irrogazione di apposita sanzione amministrativa o penale (sez. 1, n. 15881 del 16/1/2007, Parlanti, rv. 236358).

2.2.3 Orbene nel caso in esame il provvedimento sindacale ha prescritto l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici, indicati testualmente in *"idonei sistemi di abbattimento/contenimento delle polveri, ecc....allo scopo di evitare emissioni diffuse di polveri metalliche che possono crearsi nel corso della giacenza (causa di eventi meteorologici ecc...) e durante la fase di movimentazione/lavorazione del materiale in deposito"*. E' però privo nella sua motivazione dell'indicazione di una situazione di effettivo e concreto pregiudizio o di pericolo per beni collettivi, quali la salute e l'ambiente.

Secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed all'art. 15, comma 3, della L. n. 225 del 1992, che prevedono quali condizioni per l'emissione di un provvedimento contingibile ed urgente la ricorrenza di "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica", è necessario che si ponga l'esigenza impellente di far fronte ad una eccezionale, imminente ed improcrastinabile situazione di pericolo per un pubblico interesse, non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dal sistema giuridico. Tale situazione fattuale non emerge come

sussistente dalla ricostruzione operata in sentenza, poiché soltanto il proprietario o possessore del fondo limitrofo aveva avanzato specifiche doglianze e provocato reiterati accertamenti da parte degli organi di polizia senza che fosse emersa una problematica estesa, comune a tutta l'area prossima all'impianto industriale e presentatasi con caratteri di tale diffusione, persistenza e gravità da esporre a pregiudizio l'ambiente e la salute collettiva.

Inoltre, la diffusione nell'aria circostante di polveri derivanti dai processi industriali in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale costituisce condotta che è già sanzionata con l'ammenda dalle disposizioni specifiche contenute nell'art. 29 quattordicesimo del D.Lgs. n. 152/2006, comma 2, come modificato dal D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, testo normativo vigente al momento del fatto contestato al capo d), che, non soltanto ha approntato la disciplina completa in materia di inquinamento, ma ha anche previsto apposite sanzioni in caso di violazione delle relative prescrizioni, mentre l'art. 279 del D.Lgs. n. 152/06 citato stabilisce ulteriori sanzioni penali a carico di chi effettui immissioni nell'atmosfera da impianto o mediante attività non autorizzati o con autorizzazione decaduta, revocata, scaduta, sospesa.

Pertanto, nel caso di specie l'ordinanza contingibile ed urgente presenta preliminari profili di inefficacia, risaltanti *ictu oculi*, per carenze motivazionali e per l'insussistenza dei presupposti normativi per la sua emissione; tanto impone il rilievo del difetto del presupposto della sua legittimità sostanziale e la conclusione che l'inosservanza del provvedimento dal parte del ricorrente non ha integrato il reato in questione.

La sentenza impugnata, che non ha compiuto l'esame di legalità del provvedimento presupposto e non ha rilevato la sua inefficacia, va annullata senza rinvio, perché i reati ascritti all'imputato non sussistono.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché i fatti non sussistono.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.